



ORDINE DEI GEOLOGI Regione Abruzzo

Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31.08.2013, n. 101, gli Ordini professionali non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle performance né a dotarsi dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

Il comma 2 bis dell'art. 2 del decreto legge 31.08.2013, n. 101 stabilisce infatti che: "Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica".